

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO

ANTONELLA PELLECCCHIA

STEFANIA TASSONE

PAOLO PORRECA

MARILENA GORGONI

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

POLIZZA
FIDEIUSSORIA
FIDEIUSSIONE

Ud.12/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25516/2023 R.G. proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO SANTARELLI, domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrente-

contro

██████████ SUSANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA TERROSI, domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

nonché contro

POPOLARE BARI NPLS 2017 S.R.L., e per essa la mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTION,



rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO RIGNANESE, domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente incidentale-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 719/2023 depositata il 12/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, va premesso: -) che avanti al Tribunale di Terni, nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., l'opponente ██████ Susanna disconosceva le firme attribuitele nel contratto con cui aveva prestato fideiussione in favore della società Montedil di Niciarelli G&G s.n.c. e nell'atto in cui la predetta società garantita si era riconosciuta debitrice della Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a.; -) che, a fronte di tale disconoscimento delle sottoscrizioni, parte opposta, e cioè la Cassa Risparmio Orvieto a mezzo della sua mandataria Banca Popolare di Bari, insisteva per avvalersi dei documenti firmati e proponeva istanza di verifica.

Veniva pertanto espletata consulenza tecnica d'ufficio, che riconosceva la veridicità delle firme.

██████ Susanna allora proponeva querela di falso in via incidentale, che veniva tuttavia dichiarata inammissibile dal tribunale adito, perché proposta contro sottoscrizioni già verificate ed accertate come veritiere.

2. Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ██████ Susanna proponeva appello, rispetto al quale resisteva la Popolare Bari NPLS



2017 s.r.l. per la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a.

3. Con la qui impugnata sentenza la Corte d'Appello di Perugia così pronunciava: "accoglie l'appello proposto da Susanna [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni in data 24 marzo 2021, emessa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2778/2016 r.g., e per l'effetto dichiara che le firme apposte nell'atto di fideiussione in favore della Società Montedil di Niciarelli G&G s.n.c. e nell'atto di ricognizione di debito della menzionata società nei confronti della Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., entrambi datati 28.9.2010, non sono autografe di Susanna [REDACTED] condanna Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., in persona del l.r.p.t, a rifondere a Susanna [REDACTED] le spese del giudizio incidentale di falso, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge; condanna La Popolare Bari NPLS 2017 s.r.l., in persona del l.r.p.t, a rifondere a Susanna [REDACTED] le spese del giudizio incidentale di falso, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge; pone definitivamente a carico di Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. e di La Popolare Bari NPLS 2017 s.r.l., in solido, le spese di c.t.u., liquidate dalla Corte con decreto del 9 marzo 2023".

4. Avverso tale sentenza Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., e per essa la mandataria speciale Banca Popolare di Bari s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso [REDACTED] Susanna.

Si costituisce con controricorso "incidentale adesivo", che ripropone i medesimi motivi del ricorso principale, la Popolare Bari NPLS 2017 s.r.l. a mezzo della mandataria Prelios Credit Solution s.p.a.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, cod. proc. civ.

La società ricorrente e la resistente [REDACTED] Susanna hanno depositato



rispettive memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di ordine logico impongono il prioritario scrutinio del quarto motivo del ricorso principale, cui aderisce la Banca Popolare di Bari NPLS 2017 s.r.l. nel controricorso con ricorso incidentale, rispetto agli altri motivi proposti.

1.1. Con il quarto motivo, cui aderisce la Banca Popolare Bari nel controricorso con ricorso incidentale, la ricorrente Cassa di Risparmio di Orvieto denuncia "Violazione e falsa applicazione degli art. 221, 222, 225 e 355 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

In particolare, viene sottolineato che: -) l'art. 225 cod. proc. civ., nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* (antecedente alla riforma del processo civile di cui al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevedeva che la competenza a decidere sulla querela di falso spettasse al tribunale in composizione collegiale; -) che, nel rimettere la causa al collegio, il giudice istruttore: a) avrebbe potuto sospendere l'intero giudizio e rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela; b) avrebbe potuto rimettere al collegio tanto la decisione sulla querela quanto la decisione sul merito; c) avrebbe potuto proseguire, su istanza di parte, nella trattazione delle domande suscettibili di decisione, a prescindere dalla impugnazione del documento con la querela di falso; -) che, tuttavia, nel caso di specie, non si era giunti a nessuna delle suddette ipotesi, dato che non vi era stata alcuna rimessione al collegio.

Di tale mancata rimessione, infatti, la corte territoriale aveva ommesso di tenere conto, e, dunque, nel trascurare che non vi fosse stata alcuna rimessione al collegio, esso soltanto funzionalmente competente a decidere sulla querela di falso proposta in via incidentale in prime cure, era pervenuta – erroneamente - a trattare il giudizio di falso direttamente in grado di appello.



1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Valga osservare, al riguardo, che l'art. 355 cod. proc. civ., vigente *ratione temporis* e tuttora rimasto immutato, in relazione al giudizio di appello, espressamente prevede: "Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale".

Orbene, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., n. 14153/2014), tale disposizione è coerente con la previsione dell'art. 221 cod. proc. civ., che ammette che la querela di falso possa proporsi - oltre che in via principale, cioè con una vera e propria azione, introdotta con le forme con cui si introduce una qualsivoglia azione giudiziaria diretta a tutelare un diritto - anche con un'azione esercitata "in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato". La previsione dell'art. 355 cod. proc. civ., secondo cui il giudizio di appello - una volta che il giudice d'appello abbia considerato rilevante il documento - sia sospeso e che la "causa di falso" in essa introdotta sia rimessa al tribunale, quando si colleghi sia alla circostanza che il giudice d'appello può essere anche lo stesso tribunale (nel caso di appello contro sentenza resa dal giudice di pace), sia e soprattutto con il fatto che l'art. 9 cod. proc. civ., secondo comma, nel disciplinare la competenza del tribunale preveda come oggetto della sua competenza per materia il giudizio sulla querela di falso, palesa in modo indubbio che il giudizio sulla querela di falso incidentale al giudizio di appello sul merito è immaginato dal legislatore come un giudizio di primo grado.

1.4. Ne deriva quindi che il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, è tenuto ex art. 355 cod. proc. civ. a



compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod. proc. civ., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di detta indagine, la Corte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione (v. Cass., n. 688/1984; v. anche Cass., n. 15699/2002: "Il giudice d'appello non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio e, ove questa indagine abbia esito positivo, sospendere il giudizio e fissare alle parti il termine per detta riassunzione; tale valutazione comprende l'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato").

2. Orbene, a mente dei superiori principi di diritto, che qui si intende ribadire, non vi è chi non veda che, nel caso di specie, nel ritenere ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice istruttore e nel decidere nel merito sulla querela di falso, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, la Corte territoriale è incorsa in manifesta violazione dell'art. 355 cod. proc. civ., dato che, invece, prima avrebbe dovuto rilevare che l'impugnazione era stata proposta avverso una mera ordinanza istruttoria (priva di efficacia decisoria e di attitudine a passare in giudicato) e che non vi era stata rimessione della causa al collegio; poi, sulla scorta di tali rilievi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello.

3. Pertanto, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale



e del quarto motivo del ricorso incidentale adesivo, assorbiti, in relazione sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, il primo (con cui si denuncia "Inammissibilità del gravame e natura della ordinanza impugnata in appello: nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4"), il secondo (con cui si denuncia "Inammissibilità del gravame e natura della ordinanza impugnata in appello: violazione e falsa applicazione dell'art. 131, 132 e 339 e ss., c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3") ed il terzo (con cui si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli art. 221, 222, 225 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".), deve rilevarsi che la corte d'appello ha errato nel decidere l'appello nel merito, mentre avrebbe dovuto dichiararlo *de plano* inammissibile.

E dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui "Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito", l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio.

4. Per la novità e peculiarità della questione, ritiene il Collegio di dover integralmente compensare tra tutte le parti sia le spese del giudizio di appello sia le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale adesivo, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo.

Cassa l'impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.

Dichiara integralmente compensate tra le parti sia le spese del giudizio di appello che le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione



Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE

PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO

